



Recepimento della Direttiva europea n. 790/2019
sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato
unico nell'ordinamento italiano

Position Paper

Gennaio 2021

Abstract

Il presente documento contiene le osservazioni e proposte di Confindustria per il recepimento della nuova Direttiva Copyright (790/2019) che dovrà avvenire entro il 17 giugno 2021.

Anzitutto, per assicurare l'armonizzazione della nuova disciplina, è auspicabile un confronto costante con gli altri Stati membri, anche mediante la creazione di un osservatorio europeo, che faciliti il raccordo dei lavori nazionali di recepimento, nell'ottica di garantire uniformità.

L'attuazione della normativa europea dovrebbe poi promuovere l'innovazione digitale, anche nelle modalità di gestione dei diritti d'autore, così da facilitare la trasparenza e la certezza dei rapporti economici.

Un tema chiave riguarda la gestione delle informazioni relative ai diritti d'autore, attraverso la previsione di nuovi oneri informativi, sia in capo ai titolari dei diritti, sia agli operatori digitali. Al riguardo, è utile creare un'infrastruttura UE per la gestione delle informazioni sui diritti, che aiuti gli operatori a reperirle e a gestire i rapporti in modo semplice e trasparente, facilitando così l'innovazione tecnologica e di business in questi ambiti.

Più nel merito, il recepimento delle nuove norme sulle eccezioni deve trovare un giusto equilibrio tra due obiettivi: incentivare l'innovazione nella gestione dei diritti d'autore e definire meccanismi in grado di assicurare la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni. L'innovazione è poi strettamente correlata a un assetto di mercato concorrenziale, in cui le eccezioni, declinate in modo chiaro, trovino spazio solo in caso di *bottleneck* e fallimenti di mercato.

Con riferimento al nuovo regime di protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online, andrebbe valorizzata la libertà negoziale delle parti. Ciò comporta che il mancato utilizzo online di queste pubblicazioni escluda qualunque obbligo a concludere accordi di licenza; diversamente, laddove i prestatori di servizi della società dell'informazione riproducano e pubblicano online le opere giornalistiche, occorre assicurare l'effettiva applicazione del diritto connesso, attraverso un'adequata negoziazione tra le parti.

Più in generale, assicurare il rispetto del principio della libertà contrattuale sarà essenziale anche in relazione all'utilizzo online dei contenuti protetti. In proposito, il presupposto è l'esigenza che gli operatori digitali ottengano un'autorizzazione per questi contenuti caricati online. Nel declinare i principi europei, occorrerà poi lasciare alle parti interessate la scelta dello strumento più idoneo alle proprie esigenze ed evitare di prevedere un obbligo, per le stesse, di concludere il contratto di licenza, unilateralmente o meno predisposto.

In relazione alle disposizioni sull'equa remunerazione, si richiama, di nuovo, il principio della libertà contrattuale, nonché l'esigenza di tener conto della normativa in vigore, delle buone pratiche sperimentate e di eventuali accordi intercategoriale stipulati in alcuni settori. Inoltre, occorre considerare i meccanismi già esistenti da anni, in ambito nazionale, a garanzia di un'equa remunerazione di autori e interpreti, puntando a migliorare le norme vigenti.

Abstract	1
1 Premessa	3
2 Le eccezioni	5
2.1 Il text and data mining	5
2.2 Eccezione educativa	7
2.3 Eccezione per conservazione di lungo periodo	8
2.4 Conclusioni	9
3 Il diritto connesso per la pubblicazione online delle opere giornalistiche	10
3.1 Autonomia contrattuale, buona fede e correttezza delle parti	10
3.2 Esclusione della gestione collettiva obbligatoria	11
3.3 Estratti molto brevi di pubblicazioni giornalistiche	11
4 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online	12
4.1 L'autorizzazione per la pubblicazione dei contenuti protetti	12
4.2 La responsabilità degli OCSSP	13
4.2.1 <i>Diligenza professionale</i>	13
4.2.2 <i>Cooperazione tra OCSSP e titolari dei diritti</i>	13
4.3 Le speciali eccezioni al copyright in relazione al regime di responsabilità	14
4.4 La comunicazione delle prassi degli OCSSP	15
4.5 Il meccanismo di reclamo	15
5 Equa remunerazione	16
5.1 Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata	16
5.2 Obbligo di trasparenza	17
5.3 Meccanismo di adeguamento contrattuale	19
5.4 Procedura alternativa di risoluzione delle controversie	20
5.5 Diritto di revoca	20

1 Premessa

La rivoluzione digitale degli ultimi anni sta determinando una transizione verso l'economia della conoscenza, in cui i contenuti, l'informazione e la tecnologia sono diventati driver fondamentali per la produttività e la competitività delle imprese.

Nell'economia della conoscenza assumono un ruolo centrale gli investimenti in innovazione e in beni immateriali. Nell'ultimo rapporto per l'Italia, l'OCSE indica l'incremento degli investimenti in innovazione come strumento di policy per la crescita del PIL.

Una valida politica di promozione dell'innovazione deve basarsi su una strategia di ampio respiro, che comprenda anche una corretta valorizzazione degli asset immateriali, che sono motori per la crescita della produttività nelle economie avanzate. Si consideri che, in Italia, le imprese ad alta densità di diritti di proprietà intellettuale contribuiscono per il 47% alla formazione del PIL e per il 31,5% all'occupazione, registrando performance superiori rispetto agli altri paesi europei (in cui, in media, queste imprese contribuiscono per il 45% del PIL della UE e per il 29,2% dell'occupazione)¹.

Gli *intangibles* costituiscono, dunque, il reale valore economico di un'impresa e, al contempo, il principale fattore di competitività di un paese a livello globale.

È questo il contesto in cui si inserisce la nuova Direttiva Copyright (790/2019), approvata il 17 aprile 2019, che mira ad aggiornare il quadro normativo di riferimento in tema di tutela del diritto d'autore in base all'evoluzione delle tecnologie digitali.

La Direttiva, che dovrà essere recepita entro il 7 giugno 2021, mira a definire i confini del diritto d'autore e a disciplinare alcuni meccanismi di protezione nel mondo digitale. In questo contesto, emergono visioni diverse e interessi non allineati tra gli operatori economici coinvolti: i creatori dei contenuti, titolari del diritto d'autore, e gli operatori digitali che gestiscono le "infrastrutture" attraverso cui i contenuti sono diffusi nel mondo online.

Confindustria ha lavorato con le Federazioni e le Associazioni rappresentative dei settori coinvolti (Confindustria Cultura Italia, Confindustria Digitale e Confindustria Radio TV), con l'obiettivo di favorire una sintesi su alcuni temi, che costituiscono la "base" condivisa per le proposte che tali Federazioni e Associazioni potranno declinare nel dettaglio, partendo proprio dalla cornice unitaria rappresentata in questo documento.

L'obiettivo del *paper* è, dunque, di contribuire in modo costruttivo al recepimento della nuova disciplina europea sul copyright e alla creazione di un quadro normativo in grado sia di assicurare i giusti incentivi alla creatività e agli investimenti, sia di favorire la fornitura e la diffusione dei contenuti e lo sviluppo dinamico dei settori interessati.

¹ Fonte: [Report "Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union" EUIPO – EPO](#), (September 2019)

In termini generali, occorre anzitutto assicurare un'ampia armonizzazione a livello europeo, che tenga insieme elevati standard di protezione e bilanciamento degli interessi coinvolti. Per questo motivo, è auspicabile un confronto costante tra gli Stati membri, con un osservatorio europeo che faciliti il raccordo dei lavori nazionali di recepimento, nell'ottica dell'uniformità normativa. Tale coordinamento sarebbe utile anche al buon funzionamento del mercato unico, la cui piena integrazione è una priorità delle policy sovranazionali.

A livello nazionale, l'applicazione della nuova disciplina non potrà prescindere da un coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (Dipartimento politiche UE, MIBACT, MISE, AGCOM), il cui dialogo dovrebbe portare all'individuazione di equilibrate scelte regolatorie tra quelle consentite dalla Direttiva.

Il suo recepimento dovrebbe poi essere guidato da alcuni principi generali ampiamente consolidati nel nostro ordinamento, tra cui la libertà contrattuale, la buona fede, correttezza e diligenza professionale, nonché dal principio di proporzionalità, per assicurare il giusto equilibrio degli interessi in gioco. La corretta declinazione di questi principi è cruciale per consentire agli operatori di svolgere le proprie attività in un contesto certo e trasparente, in grado di promuovere gli investimenti in un mercato concorrenziale e in un ambiente normativo che sia in grado di adattarsi all'evoluzione tecnologica.

Declinando questa impostazione, i paragrafi successivi riportano, quindi, le proposte di Confindustria per il recepimento della Direttiva Copyright, articolate seguendo lo schema della nuova disciplina europea.

2 Le eccezioni

Tra le novità, il titolo II della Direttiva “*Misure miranti a adeguare le eccezioni e le limitazioni all’ambiente digitale*” introduce alcune nuove eccezioni, più ampie e obbligatorie, al diritto di uso esclusivo del titolare del diritto d’autore.

Le eccezioni disciplinate negli articoli da 3 a 6 della Direttiva sono finalizzate a: consentire il *text and data mining* agli istituti di ricerca e tutela del patrimonio culturale per scopi di ricerca scientifica (art. 3); facilitare il *text and data mining* operato da soggetti e con finalità diverse dalle precedenti (art. 4); promuovere le finalità didattiche digitali e transfrontaliere (art. 5); la conservazione di lungo periodo del patrimonio culturale (art. 6).

In generale, per le quattro eccezioni, sarebbe importante focalizzare l’attenzione su un’attuazione della Direttiva che **incentivi l’innovazione digitale**, in particolare nelle modalità di gestione dei diritti d’autore.

Un tema chiave riguarda la gestione delle informazioni sui diritti, su cui si richiamano due articoli:

- a) i titolari dei diritti devono comunicare la possibile riserva dei diritti per il *text and data mining*, anche usando sistemi automatici (art. 4);
- b) l’introduzione di sistemi di licenza che superino le eccezioni al diritto d’autore in ambito educativo è condizionata alla loro facile reperibilità e quindi alla comunicazione dei relativi termini (art. 5).

Come già ipotizzato in sede europea, potrebbe essere utile la creazione di un’infrastruttura UE per la gestione delle informazioni sui diritti, che aiuti gli operatori a reperire le corrette informazioni e a gestire i rapporti in modo semplice e trasparente, facilitando così l’innovazione tecnologica e di business in questi ambiti.

2.1 Il text and data mining

La Direttiva introduce due eccezioni obbligatorie per consentire la riproduzione di testi, dati e altri materiali protetti per applicazioni di algoritmi di intelligenza artificiale.

L’articolo 3 “Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica” attribuisce agli organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale il diritto di estrarre e riprodurre testi e dati da opere o altri materiali, cui essi hanno legalmente accesso, solo per **scopi di ricerca scientifica**. Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale potranno sia memorizzare le copie, con un adeguato livello di sicurezza, sia conservarle per gli stessi scopi, inclusa la verifica dei risultati di ricerca. I titolari dei diritti potranno applicare misure atte a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali, senza andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo obiettivo.

La norma prevede dunque che i file copiati debbano essere conservati in modo sicuro e per il tempo necessario.

Sul **profilo della sicurezza**, occorre valutare come si possano prevedere requisiti minimi ragionevoli, senza fissare per legge standard tecnici; sarà importante individuare principi generali facilmente traducibili sul piano pratico e richiamare le specifiche normative esistenti. Inoltre, potrebbe essere utile indicare la possibilità per gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale di designare soggetti terzi di fiducia per la conservazione delle copie.

In merito al **tempo di conservazione**, la Direttiva da un lato stabilisce che questa debba essere circoscritta ai soli scopi di ricerca scientifica, dall'altro include anche la verifica dei risultati della ricerca. Poiché il tempo di svolgimento dell'attività di ricerca e soprattutto della sua verifica è vario e non può essere determinato per legge, in coerenza con il principio generale di proporzionalità e per assicurare un giusto equilibrio degli interessi coinvolti, sarebbe opportuno escludere la conservazione per un tempo illimitato.

Infine, in riferimento alla possibilità dei titolari dei diritti di adottare *“misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere”*, occorrerà definire con chiarezza le misure applicabili, anche facendo riferimento alla normativa europea e nazionale sulla cybersecurity, per aumentare la certezza del diritto e ridurre quindi i contenziosi.

L'articolo 4 “Eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati” introduce un'eccezione generale al diritto d'autore ai fini dell'estrazione di testo e di dati effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso. Tale eccezione è esclusa nel caso in cui il titolare dei diritti abbia riservato in modo appropriato tali usi, attraverso strumenti che consentano una lettura automatizzata dei contenuti resi pubblicamente disponibili online. Le riproduzioni e le estrazioni possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

Per evitare incertezze e possibili contenziosi sarà importante che le modalità di riserva dei diritti da parte dei titolari dei diritti siano facilmente applicabili, non onerose e comunicate chiaramente.

La Direttiva richiama come esempio l'applicazione di *“strumenti che consentano una lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online” (machine readable means, nel testo originario)*: i soggetti interessati dovrebbero potere utilizzare questo o altri strumenti in modo semplice, veloce e non oneroso, anche per evitare oneri impropri a danno di tutta la filiera. A tal riguardo è auspicabile un confronto tra tutti gli stakeholder per individuare i meccanismi di lettura dei contenuti automatizzati più efficaci, sicuri e di semplice utilizzo, con riferimento al funzionamento complessivo del sistema.

Per le opere ad accesso aperto, si dovrà promuovere l'utilizzo di metodologie digitali incorporando nel contenuto digitale le informazioni rilevanti, come può essere fatto con la funzione robot txt (ad esempio Robots metatag o Schema.org Metadata). Invece, sul piano normativo occorrerà valutare quali principi garantire per incentivare soluzioni avanzate, in grado di adattarsi alla veloce innovazione tecnologica.

Inoltre, come previsto nell'articolo 3, sarà importante anche in questo caso prevedere che il soggetto privato che si avvalga del *text and data mining* memorizzi e conservi le copie con un adeguato livello di sicurezza.

Infine, in considerazione della simmetria degli articoli analizzati e della specificazione per cui l'articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3, sarà importante individuare il perimetro di applicazione di ciascun articolo, per esempio, specificando i requisiti soggettivi e finalità delle attività svolte degli organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, facendo riferimento al preambolo della Direttiva.

2.2 Eccezione educativa

L'articolo 5 "*Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere*" introduce un'eccezione per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti dello scopo non commerciale perseguito, purché: l'utilizzo avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, sia nei suoi locali sia in altro luogo, o tramite un ambiente elettronico sicuro, accessibile solo ad alunni e docenti di tale istituto; sia indicata la fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò sia impossibile.

L'obiettivo della disposizione è quello di aggiornare il quadro normativo all'uso sempre più diffuso della didattica digitale, online e transfrontaliera e, quindi, di promuovere l'innovazione tecnica e di business nel rapporto tra imprese culturali, scuole e università.

L'eccezione potrà essere esclusa o limitata, negli utilizzi o per tipo di opera o materiale, dagli Stati membri quando le licenze siano facilmente reperibili sul mercato e rispondano alle esigenze degli istituti di istruzione.

Con tale impostazione, l'eccezione si pone come clausola di salvaguardia nel caso in cui le dinamiche di mercato non consentano un sistema di accesso ai contenuti facilmente reperibile ed effettivamente rispondente alle esigenze della didattica. Laddove non si registrino questi *bottlenecks* è auspicabile preservare la libertà contrattuale delle controparti, che consente di innovare e tener conto nel tempo delle evoluzioni tecnologiche e di mercato, modificando i modelli di licenza in un contesto competitivo. Si richiama il considerando 21 della Direttiva per cui la finalità illustrativa dell'eccezione implica "*l'uso di parti di opere, che non dovrebbe sostituirsi all'acquisto di materiale destinato primariamente al mercato dell'istruzione*".

Tale impostazione è valida solo se le licenze siano facilmente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione. A tal fine è importante che: *i)* siano rese disponibili sia licenze direttamente offerte dagli editori sia licenze collettive, ad esempio tramite un regime di licenze collettive estese che, tramite i meccanismi di *opt out* (art. 12), può convivere con licenze individuali; *ii)* siano utilizzati sistemi distribuiti di gestione delle informazioni sulle licenze.

Inoltre, anche in riferimento al preambolo della Direttiva, sarà rilevante:

- 1) definire chiaramente che l'eccezione riguarda parti di opere e non opere intere. A tal riguardo potrebbe essere assunto come riferimento l'articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore (Legge n. 633/1941- LDA) che al comma 1 riporta che *“il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, e la loro comunicazione al pubblico [quindi anche gli utilizzi digitali] sono liberi se effettuati per scopi di critica o di discussione [nonché di insegnamento], sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.”* L'ancoraggio alla normativa attuale potrebbe essere integrato con l'indicazione di una percentuale o porzione di opera oggetto dell'eccezione (come avviene per fotocopie e antologie scolastiche);
- 2) specificare quali categorie di opere saranno escluse dall'ambito di applicazione dell'eccezione nel caso in cui le licenze siano reperibili sul mercato, in modo tale che solo nei casi di accertata presenza di *bottleneck* del tipo sopra indicato, tale scelta non sia praticabile. In ogni caso dovrebbero essere escluse dalle eccezioni le opere usate per fini illustrativi, nelle programmazioni radio televisive con scopo didattico, come per esempio i documentari e i programmi a contenuto narrativo;
- 3) definire, anche in questo caso, i livelli di sicurezza per assicurare che le eccezioni siano usufruibili correttamente: sotto la responsabilità degli istituti di istruzione, nei suoi locali o altro luogo o *ambiente elettronico sicuro* accessibile solo agli studenti e docenti dell'istituto. Quanto meno dovrebbe essere previsto un obbligo di informazione da parte delle scuole e università sui livelli di sicurezza adottati;
- 4) indicare con precisione quali siano gli utenti finali dell'eccezione per finalità illustrativa, che dovrebbero essere gli studenti iscritti a uno specifico programma di studio e non tutti gli studenti dell'istituto. L'indicazione contenuta all'articolo 5, che si riferisce *“agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto”*, andrebbe recepita tenendo conto del considerando 22, secondo cui l'accesso è limitato agli *“alunni o studenti iscritti a un programma di studi”*.

2.3 Eccezione per conservazione di lungo periodo

L'articolo 6 “Conservazione del patrimonio culturale” introduce un'eccezione per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini della conservazione.

I beneficiari principali sono le biblioteche, ma la norma riguarda anche archivi, musei, ecc.

In questo caso deve essere esplicitato che non potrà essere dato accesso all'eventuale file generato per la conservazione. Nel caso un istituto di tutela del patrimonio culturale sia interessato a mettere a disposizione del pubblico una copia digitale di un'opera fuori commercio, dovrà far ricorso alle norme di cui agli artt. 8-11 della Direttiva.

2.4 Conclusioni

Sulla base di quanto sopra evidenziato, il recepimento della normativa europea sulle eccezioni deve trovare un giusto equilibrio tra due obiettivi principali: incentivare l'innovazione nella gestione dei diritti d'autore, facendo quindi ricorso a principi generali e strumenti regolatori in grado di adattarsi velocemente alle evoluzioni tecnologiche; definire meccanismi in grado di assicurare la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni per consentire agli operatori di operare in un contesto certo, stabile e ridurre il rischio di contenziosi. L'innovazione è poi strettamente correlata a un assetto di mercato concorrenziale, in cui le eccezioni, declinate in modo chiaro, trovano spazio solo in caso di *bottleneck* e fallimenti di mercato. In questa prospettiva, il recepimento della nuova disciplina deve tener fermo il principio per il quale alcune utilizzazioni - come riassunto, riproduzioni, citazioni di parti di brani o parti di opere, per uso di critica, discussione, insegnamento e ricerca scientifica - non devono costituire concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

3 Il diritto connesso per la pubblicazione online delle opere giornalistiche

L'articolo 15 della Direttiva Copyright introduce una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, che si sostanzia nel riconoscimento, in favore degli editori di giornali, del diritto connesso al diritto d'autore per la riproduzione e messa a disposizione del pubblico delle opere giornalistiche per il loro utilizzo online.

Come si evince anche dal *Considerando* 54 della Direttiva², la *ratio* della previsione è di facilitare la concessione delle licenze e la valorizzazione economica delle pubblicazioni di carattere giornalistico nell'ambiente digitale, offrendo in questo modo agli editori di giornali una maggiore possibilità di remunerare gli investimenti effettuati.

3.1 Autonomia contrattuale, buona fede e correttezza delle parti

Per Confindustria è fondamentale che l'implementazione del nuovo diritto connesso faccia leva sulla libertà negoziale delle parti, principio riconducibile a quello, più generale, di libertà di iniziativa economica.

Ciò comporta che il mancato utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico esclude qualunque obbligo a concludere accordi di licenza. Diversamente, nel caso in cui i prestatori di servizi della società dell'informazione riproducano e pubblichino online le opere giornalistiche e non trovino applicazione le eccezioni di cui al successivo paragrafo 3.3., occorrerà assicurare l'effettiva applicazione del diritto connesso, attraverso un'adequata negoziazione tra le parti.

In questo contesto, il riconoscimento della prerogativa di regolare autonomamente l'applicazione del nuovo diritto introdotto dall'articolo 15 della Direttiva può essere ricondotto al principio generale della buona fede e correttezza dei contraenti, sancito nel nostro ordinamento e applicabile in sede di esecuzione del contratto, nonché - per quanto in questa sede maggiormente rileva - in sede precontrattuale.

² Considerando 54: "Gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, rendendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci"

Questo principio rappresenta un elemento “chiave” per salvaguardare il “*contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici*” (Cass. civ. Sez. II Ord., 29/05/2020, n. 10324).

3.2 Esclusione della gestione collettiva obbligatoria

Sempre sulla base del principio della libertà contrattuale, occorrerà escludere la previsione obbligatoria di gestioni collettive dei diritti connessi, che, peraltro, ingesserebbero il mercato, attraverso l'introduzione di nuove regole e maggiori oneri burocratici ed economici, in danno degli operatori coinvolti, come rilevato anche in sede europea³. Ciò peraltro non precluderebbe la facoltà, per gli editori di giornale, di affidare autonomamente a terzi la gestione dei propri diritti connessi.

3.3 Estratti molto brevi di pubblicazioni giornalistiche

Un ulteriore aspetto di particolare interesse della nuova disciplina riguarda l'esclusione del diritto connesso in alcuni casi, vale a dire i collegamenti ipertestuali, le singole parole e gli estratti molto brevi di pubblicazioni.

Su quest'ultimo punto, per garantire la necessaria certezza giuridica, occorrerà arrivare a definire, in prospettiva, gli estratti molto brevi (eventualmente anche di natura multimediale) o, quantomeno, indicare i criteri per l'individuazione degli stessi. Tali criteri potrebbero chiarire quegli elementi utili a valutare quando l'estratto non sia tale da pregiudicare il normale sfruttamento del contenuto delle pubblicazioni di carattere giornalistico. In questo contesto, occorrerà tener conto di quanto riportato nel considerando 58 della Direttiva⁴.

³ [ENE-004603/2020](#) in risposta a [Question for written answer E-004603/2020](#): “The Commission considers that Member States are not allowed to implement Article 15 of Directive (EU) 2019/790 on copyright in the digital single market (the ‘DSM Directive’) through a mechanism of mandatory collective management. Article 15 grants publishers of press publications the exclusive rights to authorise or prohibit the distribution and the making available of their publications by information society services. Imposing mandatory collective management would deprive publishers of this exclusive right by precluding publishers’ choice to authorise or prohibit the use of their publication”.

⁴ Considerando 58: “L'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico. Anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Al tempo stesso, l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell'ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di

4 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

L'art. 17 della Direttiva Copyright ha l'obiettivo di definire un quadro certo dei rapporti tra titolari dei diritti e alcuni tipi di prestatori di servizi online (in particolare, quelle piattaforme che consentono la condivisione di contenuti online, definite *online content-sharing service providers* dalla Direttiva - di seguito OCSSP), riguardo ai contenuti protetti dal diritto d'autore e caricati, anche dagli utenti, sui siti web. A tal fine viene promossa la conclusione di accordi di autorizzazione, che devono essere equi per entrambe le parti, e viene rivisto l'attuale regime di responsabilità degli OCSSP nei casi in cui non abbiano ottenuto un'autorizzazione, valutata in relazione al principio del "*massimo sforzo nel rispetto degli elevati standard di diligenza professionale*", in coerenza col principio di proporzionalità richiamato più volte dalla Direttiva.

L'articolo 17 ha una posizione centrale nella riforma della normativa sul diritto d'autore, pertanto, per garantire una declinazione coerente a livello UE, sarà utile tener conto, in sede di applicazione della legge di recepimento, anche dell'andamento dei lavori della Commissione europea incaricata di definirne gli orientamenti applicativi.

4.1 L'autorizzazione per la pubblicazione dei contenuti protetti

In base al comma 1 dell'articolo 17, l'internet service provider (ISP) compie un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico (riservate al titolare del diritto ex art. 3 direttiva 29/2001 e art. 16 L. 633/41), quando condivide online contenuti o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. In questi casi, l'ISP è tenuto a ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza. L'autorizzazione include anche gli atti compiuti dagli utenti qualora non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi.

Ferma restando l'esigenza che gli OCSSP ottengano un'autorizzazione per i contenuti protetti caricati online, nel declinare la norma sarà importante assicurare il principio della libertà contrattuale (direttamente connesso alla libertà di iniziativa economica), lasciando alle parti la scelta dello strumento più idoneo alle proprie esigenze e, sul piano prettamente giuridico, evitando di prevedere un obbligo, per le stesse, di concludere il contratto di licenza, unilateralmente o meno predisposto. Parimenti, dal punto di vista dei titolari dei diritti si evidenzia l'importanza dell'inciso per cui le disposizioni contenute nella Direttiva "(...) *non*

prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva".

dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza" (considerando 61).

4.2 La responsabilità degli OCSSP

Il comma 4 prevede che, quando non sia concessa alcuna autorizzazione, gli OCSSP sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, a meno che non dimostrino di: *"a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione; b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro".*

4.2.1 Diligenza professionale

La corretta definizione – e perimetrazione – della responsabilità degli OCSSP è strettamente collegata alla valutazione del compimento degli sforzi connessi ad elevati standard di diligenza professionale.

In questo contesto, il principio della diligenza professionale assume, dunque, una valenza centrale. Negli anni, esso è stato declinato dalla giurisprudenza, anche in ambito europeo, in modo ampio e dettagliato, richiamando tra gli altri *"la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto"* (Cass. civ. 06/07/2020, n. 13844).

Nel caso specifico, il rispetto degli elevati standard di diligenza professionale è valutato *"tenendo conto delle migliori pratiche di settore e dell'efficacia delle misure adottate alla luce di tutti i fattori e sviluppi pertinenti, nonché del principio di proporzionalità"* (considerando 66).

Pertanto, ai fini del recepimento della norma, si ritiene che sussistano già sufficienti riferimenti, nel nostro ordinamento, per una corretta declinazione dei presupposti del regime di responsabilità delineato dalla Direttiva, da leggere eventualmente anche alla luce delle possibili indicazioni contenute negli orientamenti applicativi richiamati in premessa.

4.2.2 Cooperazione tra OCSSP e titolari dei diritti

La creazione di un ambiente digitale sano è il risultato di una costruttiva collaborazione tra tutti gli operatori, motivo per cui la Direttiva richiede la cooperazione tra gli OCSSP e i titolari dei diritti per impedire la diffusione illegale dei contenuti.

In particolare, l'azione tempestiva degli OCSSP è strettamente guidata dalle attività dei titolari dei diritti, che devono fornire le *“informazioni pertinenti e necessarie”* sulla tipologia di opere protette da non caricare e *“segnalare”* le opere e i materiali che devono essere disabilitati o rimossi dai siti web.

Al contempo, l'effettiva declinazione della norma è correlata all'implementazione di un sistema di comunicazione certo e trasparente, per la cui realizzazione si propone di:

- i.* prevedere l'impegno delle piattaforme a predisporre una procedura dedicata a ricevere *“le informazioni pertinenti e necessarie”* sui contenuti che non devono essere caricati e le segnalazioni su quelli che devono essere rimossi, scegliendo il format più idoneo secondo gli standard tecnologici esistenti e condivisa con i titolari dei diritti;
- ii.* stabilire la pubblicazione su un sito internet istituzionale (il più appropriato è quello dell'AGCOM) di tutti i link alle procedure predisposte da ciascun operatore digitale, al fine di assicurare la piena accessibilità e trasparenza alle informazioni e segnalazioni.

Tale impostazione andrebbe a implementare un meccanismo per l'invio delle comunicazioni sufficientemente certo e accessibile, lasciando al contempo agli operatori digitali la flessibilità di scegliere dove e come processare le informazioni e segnalazioni ricevute, ed evitando quindi oneri eccessivi per gli OCSSP piccoli e medi (come previsto nel comma 6), nel rispetto, anche in questo caso, del principio di proporzionalità e dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza (come previsto nel comma 8). Per ragioni di certezza del diritto, e alla luce del richiamato principio di collaborazione tra OCSSP e titolari dei diritti, l'utilizzo della procedura predisposta e dedicata alle segnalazioni dovrebbe costituire, in prospettiva, procedura preferenziale per l'efficacia delle stesse, senza pregiudicare le prassi già comunemente in uso.

4.3 Le speciali eccezioni al copyright in relazione al regime di responsabilità

In base al comma 7, la cooperazione tra gli OCSSP e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti, in ogni Stato membro, possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti: *a)* citazione, critica, rassegna; *b)* utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

È importante precisare che queste nuove eccezioni al diritto d'autore siano strettamente circoscritte all'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva in esame e, quindi, valide solo in relazione alla liceità dell'utilizzo di tale tipologia di contenuti da parte degli utenti sulle piattaforme di condivisione.

Tali eccezioni dovrebbero quindi costituire casi specifici e settoriali nella valutazione della liceità dei contenuti caricati dagli utenti e la loro portata non andrebbe ampliata fino a

costituire nuove fattispecie di eccezioni rispetto a quelle già disciplinate dal Titolo II della Direttiva, anche alla luce del fatto che le parodie e caricature sono considerate nel nostro ordinamento opere originali.

Le eccezioni e limitazioni, peraltro, non dovranno essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e neppure arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

Infine, occorrerà che questa nuova disciplina lasci impregiudicate le ulteriori eccezioni e limitazioni già previste dalla normativa sul diritto d'autore.

4.4 La comunicazione delle prassi degli OCSSP

Sempre in riferimento al principio di cooperazione su cui si basa l'articolo 17, il comma 8 prevede che gli OCSSP, su richiesta dei titolari dei diritti, forniscano informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi, per evitare la diffusione illecita di contenuti, e sull'utilizzo dei contenuti oggetto di licenza.

Per assicurare una corretta ed efficace applicazione della disposizione, si potrebbe prevedere che la richiesta delle informazioni sia soddisfatta con la pubblicazione sul sito dell'OCSSP di un *transparency report*.

Al riguardo, il recepimento della Direttiva dovrebbe essere l'occasione per avviare un tavolo di confronto presso l'AGCOM volto a definire le buone prassi e a individuare le informazioni minime che i *transparency report* dovrebbero riportare.

4.5 Il meccanismo di reclamo

Il comma 9 prevede che gli OCSSP istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso, celere ed efficace, che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso, o alla rimozione di specifiche opere o altri materiali da essi caricati. I titolari dei diritti possono chiedere la rimozione di alcune opere purché indichino i motivi della richiesta; tali richieste sono trattate in modo celere e le decisioni volte a rimuovere contenuti caricati sono soggette a verifica umana.

Nel recepire tale disposizione, alla luce del già richiamato principio di proporzionalità, occorrerebbe specificare che l'intervento di una "verifica umana" debba ricorrere solo ove la risposta alla segnalazione non sarà pienamente soddisfacente per il titolare del diritto. Ciò eviterà un ingiustificato rallentamento nelle procedure di evasione delle pratiche, anche in ragione del possibile elevato flusso di reclami.

Inoltre, per implementare un sistema effettivamente celere ed efficace, occorre promuovere il confronto tra le parti interessate, utilizzando a tal fine il richiamato tavolo AGCOM, così da definire un sistema di reclamo e ricorso effettivamente condiviso tra le parti interessate.

5 Equa remunerazione

Il Capo III della Direttiva Copyright “*Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento*” mira a disciplinare i meccanismi di adeguamento e di revoca dei contratti con gli autori e gli artisti (di seguito solo Autori) per lo sfruttamento delle loro opere.

In generale, nel recepire le disposizioni della Direttiva, è necessario indirizzare il ragionamento nell’ottica della prevalenza del principio della libertà contrattuale, operando un bilanciamento coerente e ragionevole tra diritti e interessi.

Inoltre, occorre considerare i meccanismi già esistenti da anni, in ambito nazionale, a garanzia di un’equa remunerazione di autori e interpreti nonché tener conto delle buone pratiche esistenti e di eventuali accordi intercategoriale stipulati in alcuni settori con l’obiettivo di migliorare quindi le norme già presenti nel nostro ordinamento.

5.1 Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

L’articolo 18 della Direttiva stabilisce il diritto degli autori a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti. L’equità deve essere valutata tenendo conto sia del contributo dell’autore all’opera nel suo complesso, sia di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera.

Per garantire l’equa remunerazione, gli Stati membri possono usare meccanismi di vario tipo, nuovi o già esistenti, tenendo conto dei principi della libertà contrattuale e del giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Sul tema occorre considerare che il principio della equa remunerazione degli autori è già soddisfatto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore (di seguito LDA) che già prevede meccanismi di equo compenso ed equa remunerazione in favore degli autori (a titolo di esempio si considerino gli articoli 18 bis, 46 bis; 80; 84; 84 bis della LDA).

Inoltre, nel recepire il principio dell’equa remunerazione, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo, nuovi o già esistenti, tenendo conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi. A tal riguardo, la Direttiva prevede che il *pagamento forfettario* può costituire una remunerazione proporzionata e che gli Stati membri possono definire casi specifici per il ricorso ad esso.

Pertanto, per definire il perimetro di questo articolo sarà importate prendere in considerazione *il considerando 73* per cui gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle *specificità di ciascun settore*, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari.

In sintesi si ritiene che:

- il primo comma dell'articolo 18, per cui gli autori hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata nel caso in cui trasferiscano i loro diritti esclusivi, possa essere recepito senza alcun bisogno di implementazione proprio perché la legge italiana già assicura i diritti richiamati;
- con riferimento al secondo comma, per cui *“gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi”*, si dovrebbero far espressamente salve le ipotesi citate al considerando 73 della Direttiva, e quindi consentire il ricorso ai pagamenti forfettari e tenendo conto delle specificità dei diversi settori. Ad esempio, per l'editoria libraria, l'articolo 130 della LDA già indica tali casi in modo preciso e che non hanno dato adito a particolari conflittualità.

5.2 Obbligo di trasparenza

Il principio dell'equa remunerazione è collegato alla trasparenza delle informazioni che gli autori devono ricevere per quantificare il valore economico dei diritti dati in licenza e valutarne l'adeguatezza nel tempo.

A tal fine, l'articolo 19 della Direttiva stabilisce che:

1. i licenziatari, titolari dei diritti economici o *aventi causa*, debbano trasferire almeno una volta all'anno e *tenendo conto delle specificità di ciascun settore*, le informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.
2. Nel caso in cui i licenziatari non abbiano le informazioni complete, gli autori o i loro *rappresentanti* possono chiedere informazioni supplementari ai *sublicenziatari* qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie. In ogni caso l'identità dei sublicenziatari deve essere fornita dai licenziatari.
3. L'obbligo di cui al punto 1 deve essere proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Nel caso in cui l'onere amministrativo diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati, l'obbligo di informazione può essere limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.
4. Questo obbligo può essere escluso quando il contributo dell'autore non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

Sui punti precedenti si segnala quanto segue:

- si richiama, anche in questo caso, la Legge sul diritto d'autore che contiene alcune disposizioni volte a garantire un corretto trasferimento delle informazioni e di

rendicontazione agli autori. Alcune norme contrattuali sono già regolate dalla LDA e dal codice civile (come ad esempio in tema di mandato).

- Con riferimento al primo paragrafo dell'articolo, sarà necessario innanzitutto tenere conto del fatto che nei casi di gestione collettiva dei diritti, nel sistema italiano le informazioni di cui all'articolo 19 della Direttiva sono già a disposizione degli organismi di gestione. Pertanto, qualora venisse stipulata una licenza collettiva, i titolari potranno rivolgersi – nel periodo di durata della licenza - solo agli intermediari per ottenere le informazioni cui hanno diritto, al fine di non moltiplicare irragionevolmente gli obblighi di informazione degli utilizzatori. Occorre inoltre specificare che il concetto di “proventi generati” non è univoco, né esattamente calcolabile e pertanto in molti casi non può essere oggetto di comunicazione. Sempre nel caso di gestione collettiva, i criteri di remunerazione sono direttamente stabiliti dagli intermediari, pertanto in questi casi occorrerebbe evitare un ulteriore e autonomo obbligo informativo. Sarà utile precisare che - qualora ci siano licenze collettive - gli obblighi in questione saranno regolati da detti contratti almeno per il periodo di validità degli stessi e che gli unici dati forniti sono quelli ivi contemplati.
- Occorrerà poi proporre una corretta interpretazione di chi siano gli *aventi causa* applicando un criterio restrittivo, onde evitare che il concetto sia esteso a chiunque abbia avuto un qualunque tipo di collegamento con l'utilizzazione dell'opera.
- In merito al secondo paragrafo dell'articolo, è necessario:
 - chiarire chi siano i *rappresentanti degli autori* che possono richiedere tali informazioni, indicando in modo chiaro e restrittivo i requisiti di rappresentanza;
 - in relazione alle informazioni aggiuntive, specificare che la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti, qualora non disponga di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, avrà solo l'obbligo di fornire i nomi degli eventuali licenziatari e che non graveranno sulla stessa altri adempimenti o responsabilità.
- In generale, eventuali nuovi obblighi dovrebbero essere raccordati, e non duplicati, con quelli previsti all'art 23 del d.lgs. 35/2017 che già gravano sugli utilizzatori e con tutto il titolo V dello stesso decreto citato; ciò onde evitare di imporre anche in capo agli utilizzatori l'onere che la legge pone invece in capo alle società di gestione collettiva.
- In ogni caso dovrà essere previsto chiaramente un obbligo di riservatezza in capo agli autori o loro rappresentanti delle informazioni ricevute dai licenziatari, titolari dei diritti economici, aventi causa o sublicenziatari e rendere più efficace la comunicazione dei dati e la messa a disposizione delle informazioni da parte degli utilizzatori
- In merito al 4 paragrafo, sarà opportuno fare in modo che tale obbligo di trasparenza debba essere escluso quando il contributo dell'autore non sia significativo.

5.3 Meccanismo di adeguamento contrattuale

In considerazione del fatto che i contratti di cessione dei diritti possono essere di lunga durata, l'articolo 20 introduce un meccanismo di adeguamento della remunerazione contrattuale nel caso in cui quella *concordata all'inizio* diventi chiaramente *sproporzionatamente bassa* rispetto ai proventi generati dal successivo sfruttamento dell'opera.

Secondo la Direttiva, per accertare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i proventi del caso, inclusi quelli derivanti dal merchandising. La valutazione deve essere fatta caso per caso, valutando le circostanze specifiche tra cui: i) il *contributo dell'autore*; ii) le prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti; iii) se il contratto si basi o meno su un contratto collettivo; iv) la durata del contratto, elemento principale della ratio della norma. Sotto quest'ultimo aspetto, al fine di non indebolire la posizione competitiva delle imprese italiane nel mercato unico, occorre considerare la specificità di alcuni settori, quali l'editoria libraria, che già hanno – in Italia diversamente da altri paesi europei – una durata massima di cessione dei diritti da parte degli autori.

Le richieste di adeguamento possono essere avanzate anche dai rappresentanti degli autori; in caso di mancato accordo gli autori dovrebbero poter adire il giudice.

A tal riguardo si evidenzia quanto segue:

- anche in questo caso, il rischio di una remunerazione sproporzionatamente bassa è escluso dall'applicazione del principio dell'equo compenso ed equa remunerazione previsto dalla L. 633/41, già richiamato con riferimento all'articolo 18 della Direttiva;
- parimenti, già nella normativa vigente trova attuazione il criterio dell'importanza del contributo dell'autore, come criterio per valutare la remunerazione (es. articolo 34 LDA). Tale principio di proporzionalità è richiamato nel considerando 77 che raccomanda di tenere conto delle specificità dei vari settori di contenuti, e che tutti i portatori di interessi partecipino alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici. Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori rispetto al complesso dell'opera o esecuzione;
- in ogni caso il recepimento riguarda solo opere pubblicate successivamente all'entrata in vigore della norma di recepimento e prende in considerazione solo situazioni in cui i ricavi successivi non erano previsti al momento della conclusione del contratto;
- il riferimento alla dicitura "inizialmente concordato" risulta vago. Si deve evitare che la disposizione si applichi ai casi in cui le parti abbiano già rinegoziato i loro termini contrattuali (rispetto al contratto originario) e pertanto gli autori e gli artisti abbiano avuto già la possibilità di rivedere il livello della remunerazione;
- la norma deve essere declinata in modo tale da evitare un aumento dei contenziosi, per questo motivo deve avere un'applicazione chiara e circoscritta;

- devono essere indicati chiaramente quali siano i *rappresentanti* degli autori con il diritto di rivendicare l'eventuale ulteriore remunerazione adeguata ed equa, indicando in modo chiaro e restrittivo i requisiti di rappresentanza;
- la remunerazione ulteriore dovrebbe essere adeguata, equa ed essere applicata solo nel caso in cui gli introiti abbiano effettivamente un incremento imprevisto e superiore ad una certa percentuale di quelli attesi. Andrebbero anche tenuti in conto gli investimenti effettuati dall'utilizzatore per raggiungere il maggior provento, specialmente in relazione all'attività di promozione e l'insieme delle remunerazioni già riscosse;
- resta inteso che le considerazioni qui formulate dovranno esser tenute in debita considerazione all'atto della revisione degli schemi contrattuali afferenti alle licenze.

5.4 Procedura alternativa di risoluzione delle controversie

L'articolo 21 della Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie in relazione agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. Ciascun paese dovrebbe istituire un nuovo organo o meccanismo oppure ricorrere a un organo o meccanismo esistente a prescindere dal fatto che tali organi o meccanismi facciano capo al settore interessato o siano pubblici. Le modalità di ripartizione dei costi della procedura di risoluzione delle controversie devono essere decise a livello nazionale.

Tali procedure possono essere attivate anche da organismi rappresentativi degli autori o artisti.

A tal riguardo si sottolinea che:

- in Italia la risoluzione delle controversie può essere affidata solo ad una Autorità terza e indipendente che può essere identificata ad esempio nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- è importante che gli organismi rappresentativi citati nel presente articolo devono avere una rappresentatività riconosciuta e documentata e avere un mandato specifico per ogni controversia.

5.5 Diritto di revoca

La norma introduce il diritto degli autori di revocare la licenza esclusiva nel caso in cui il licenziatario non l'abbia sfruttata, dopo un lasso di tempo ragionevole, affinché possano trasferire i propri diritti ad un'altra persona.

La licenza può essere revocata in toto o in parte.

Il meccanismo di revoca deve tenere conto: *i)* delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere; *ii)* dell'importanza del contributo dell'autore che agisce a titolo individuale nel revocare la licenza su un'opera "collettiva" (cioè creata con il contributo di più persone); *iii)* degli interessi di tutti gli altri soggetti che hanno contribuito all'opera, interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca.

Per evitare che questo meccanismo si trasformi in un abuso, gli Stati membri possono:

- escludere dalla revoca opere o altri materiali che contengono contributi di una pluralità di autori;
- stabilire che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo a partire da determinato periodo di tempo a seconda dello specifico settore di appartenenza, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere;
- prevedere che gli autori possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

In riferimento a questo articolo si evidenzia che:

- è necessario che venga adottato un meccanismo certo e puntuale, indicando il periodo a partire dal quale la revoca sia esercitabile, anche nell'ottica del principio di trasparenza e di certezza giuridica. In tal senso l'ordinamento italiano già prevede meccanismi di retrocessione automatica dei diritti, in assenza di sfruttamento degli stessi, nelle forme regolate dalla Legge 633/1941 (es. articolo 50 LDA che prevede un meccanismo simile nelle opere cinematografiche, a tutela degli autori della parte letteraria e musicale, con un termine di tre anni, nonché all'art. 35 LDA per il co-autore dell'opera musicale e 124 LDA nel contratto di edizione per le stampe);
- è importante che, in sede di recepimento, si faccia chiaro riferimento a quanto stabilito dalla direttiva per cui il meccanismo di revoca deve tener conto delle specificità dei diversi settori e tipologie di opere;
- inoltre, la norma avrebbe una più concreta e agevole attuazione tramite la formula della revoca dell'esclusività piuttosto che dell'insieme dei diritti ceduti. In ogni caso, si rende necessario che la revoca sia preceduta da un meccanismo di dialogo in contraddittorio tra gli autori e/o artisti e i cessionari dei diritti, al fine di limitare la modifica della titolarità dei diritti in piena unilateralità, in quanto ciò sarebbe potenzialmente lesivo anche di diritti di terzi;
- in caso di opere collettive, la revoca, per poter essere valida, dovrà essere presentata da tutti gli autori contestualmente, per evitare incertezze e contenziosi.